



0015611-16/05/2013-SCCLA-Y31PREV-A



MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE
 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
 Ufficio Centrale del Bilancio presso il
 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

16. APR. 2013

6895 TA

Il Ministro

del Lavoro e delle Politiche Sociali

Corte dei conti

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MIUR, MIBAC,
MIBACUTE e MIN. LAVORO

17 GIU 2013

Reg. 9 foglio 160

Cons. Riccardo VENTRE

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni e in particolare gli articoli 1 (*Principi generali dell'attività amministrativa*) - il quale dispone che l'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza - 12 (*Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*) - il quale subordina alla predeterminazione e pubblicazione, nelle forme di rito, i criteri e le modalità cui le amministrazioni pubbliche devono attenersi nell'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ai relativi beneficiari - e 26 (*Obbligo di pubblicazione*), il quale prescrive la pubblicazione, secondo le modalità previste, di ogni atto amministrativo che dispone su funzioni, obiettivi e procedimenti di una pubblica amministrazione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'articolo 2 (*Definizioni*), punto 18), lett. e) il quale, in sede di definizione del c.d. *lavoratore svantaggiato*, include nella nozione i "*lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato*";

VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e in particolare l'articolo 4 (*Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro*), comma 11 il quale - anche nei casi di eccedenza di personale, nell'ambito delle procedure di licenziamento collettivo e riduzione del personale di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, come integrate nei precedenti commi da 1 a 10 del medesimo articolo 4 della legge n. 92/2012 - ribadisce l'osservanza "*del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché*



in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti”;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*” e in particolare l’articolo 3 (*Norme in materia di controllo della Corte dei conti*);

RILEVATA l’esigenza di individuare - anche ai fini previsti dall’articolo 4, comma 11, della legge n. 92/2012 - la categoria di lavoratori svantaggiati indicata nell’ articolo 2, punto 18), lett. e), del Regolamento (CE) n. 800/2008;

VISTO, in particolare, il relativo articolo 3 (*Norme in materia di controllo della Corte dei conti*), comma 1, lett. c), laddove assoggetta al relativo controllo preventivo, specificamente, gli atti generali attuativi di norme comunitarie;

RILEVATA l’esigenza di individuare - anche ai fini previsti dall’articolo 4, comma 11, della legge n. 92/2012 - la categoria di lavoratori svantaggiati indicata nell’ articolo 2, punto 18), lett. e), del Regolamento (CE) n. 800/2008;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

1. In attuazione dell’art. 2, punto 18), lett. e), del Regolamento (CE) n. 800/2008 - nonché ai fini previsti dall’art. 4, comma 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono individuate annualmente, entro il 31 dicembre, i settori o professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna, sulla base dei dati Istat relativi alla media annua dell’anno più recente disponibile.

2. I settori e professioni individuati annualmente sono validi ai fini della concessione degli incentivi di cui all’articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012 , n. 92 per l’anno successivo.


3. L’individuazione dei suddetti settori o professioni per l’anno 2013 avviene con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sulla base dei dati Istat relativi alla media annua dell’anno più recente disponibile alla data del 31 dicembre 2012.

Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo e, successivamente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, **16 APR. 2013**

IL MINISTRO del Lavoro e delle Politiche Sociali

Elsa Fornero



IL MINISTRO dell’Economia e delle Finanze

Vittorio Grilli